

Allegato "B" al numero 13820

di Raccolta

STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI CHIVASSO

TITOLO I - Denominazione - Sede- Durata

Art.1 - E' costituita un'Associazione denominata "Club Alpino Italiano - Sezione di Chivasso" e sigla "C.A.I. - Sezione di Chivasso". Fondata nell'anno 1922 è dotata di personalità giuridica ed è soggetto di diritto privato, ha sede in Chivasso e durata illimitata.

Art.2 - L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.

I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.


TITOLO II - Scopi





Art.3 - L'Associazione ha per scopo la diffusione della conoscenza delle montagne, lo studio e la difesa del loro ambiente, per una consapevole promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione.

Art.4 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

TITOLO III - Soci

Art.5 - I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, famigliari, giovani, secondo quanto stabilisce lo



	Statuto Generale del C.A.I.	
	<p>Art.6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore; per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e del C.A.I., nonché le delibere del Consiglio Direttivo.</p>	
	<p>Art.7 - I nuovi soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e la relativa quota annuale. Il versamento della quota annuale di rinnovo va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione, nè fruire dei servizi sociali.</p>	
	<p>Art.8 - I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto Generale, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dall'ordinamento sezionale.</p>	
	<p>Il socio è libero di trasferirsi ad altra sezione del C.A.I. nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento generale del C.A.I.</p>	
	<p>Art.9 - La qualità di socio si perde per morte, per di-</p>	



missioni, per morosità, per radiazione o per scioglimento dell'Associazione.

Art.10 - Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto da tale sua qualità; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.



Art.11 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del C.A.I.



TITOLO IV - Organi dell'Associazione
Art.12 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- i Delegati presso la Sede Centrale.



Art.13 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere affidate a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.






CAPO 1° - Assemblea dei soci

Art.14 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è costituita dai soci maggiorenni iscritti e rappresenta tutti i soci. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea esplica le seguenti funzioni:

- Adotta l'ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- Elege il Presidente della Sezione;
- Elege i Consiglieri, i Revisori dei Conti ed i Delegati presso la Sede Centrale;
- Approva annualmente la relazione del Presidente, l'operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci di esercizio della Sezione;
- Delibera sull'acquisto, sull'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- Delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- Determina la quota associativa, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.;
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Generale e dal Regolamento Generale del C.A.I.;
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata



mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art.15 - L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo due volte all'anno: nel periodo che intercorre fra il 1° ottobre ed il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, la nomina alle cariche sociali e la determinazione della quota associativa per l'anno successivo, ed entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente. L'Assemblea può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.




L'Assemblea deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso nell'albo della Sezione con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art.16 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci minori non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tutta-

ORARIO

	via, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche	
	ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è, vali-	
	damente costituita qualunque sia il numero dei presen-	
	ti.	
	Art.17 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segreta-	
	rio e, se necessario, tre Scrutatori.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la rego-	
	larità delle deleghe ed il diritto di intervento al-	
	l'Assemblea.	
	Art.18 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a	
	maggioranza dei voti.	
	Tuttavia:	
	- le deliberazioni concernenti la modifiche statutarie,	
	l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli	
	reali sugli immobili debbono essere approvate con la	
	maggioranza dei due terzi;	
	- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione	
	deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti	
	degli aventi diritto al voto.	
	Le elezioni delle cariche sociali si svolgono a scheda	
	segreta.	
	Art.19 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o	
	la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre	
	opere alpine, e le modifiche dello Statuto, non acqui-	
	steranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte	

X
degli organi preposti dallo Statuto e dal Regolamento
Generale del C.A.I.

CAPO 2° - Consiglio Direttivo

Art.20 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo
dell'Associazione. Esso è composto dal Presidente e da
14 (quattordici) Consiglieri eletti dall'Assemblea' dei
soci.



I Consiglieri durano in carica tre anni, sono sempre
rieleggibili e sono rinnovati per un terzo ogni anno.

Il rinnovo parziale dei Consiglieri si effettua rispet-
tando il seguente ciclo triennale: al termine del primo
e secondo anno si eleggono cinque Consiglieri; al ter-
mine del terzo quattro consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti due
Vice Presidenti, un Segretario, un Vice Segretario ed
un Tesoriere.

I nomi dei componenti il Consiglio Direttivo, con l'in-
dicazione del rispettivo incarico, saranno comunicati
ai soci mediante affissione all'albo della sezione.

Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario ed
il Vice Segretario costituiscono il Comitato di Presi-
denza, il quale si convoca a richiesta del Presidente o
di chi ne fa le veci, per procedere alle pratiche ur-
genti. Il Presidente riferisce sulle delibere prese dal
Comitato di Presidenza al Consiglio Direttivo nella sua




prima riunione, per la necessaria ratifica.

Art.21 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. In particolare esso:

- attua il programma annuale di attività dell'Associazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei soci;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone la costituzione o lo scioglimento di Sottosezioni e Gruppi;
- delibera la costituzione di specifiche Commissioni Sezionali; esse operano con apposito Regolamento e svolgono i programmi di attività approvati e deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.

Art.22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente. La riunione deve essere convocata entro 15 (quindici) giorni quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza



della maggioranza dei Consiglieri elettivi. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Gli ex Presidenti dell'Associazione hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e di prendervi la parola.

Art.23 - In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di un componente del Consiglio, la sostituzione avverrà nella successiva Assemblea dei soci. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina dei mancanti. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei sostituiti.


In caso di dimissioni dell'intero Consiglio si dovrà convocare l'Assemblea dei soci nel termine di trenta giorni, ove occorra, a cura dei Revisori dei Conti.

CAPO 3° - Presidente

Art.24 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha poteri di rappresentanza che può anche delegare, ha la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può invitare persone ritenute utili alle sedute dello stesso Consiglio.

Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sui risultati della gestione.

Art.25 - Il Presidente dura in carica tre anni e non

A handwritten signature, possibly "F. Colli", is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

	può essere eletto più di due volte consecutive.	
	Art.26 - Il Presidente potrà dichiarare decaduti dall'Ufficio quei Consiglieri che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Art.27 - Il Presidente può affidare ai Vice Presidenti il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Associazione.	
	CAPO 4° - Tesoriere e Segretario	
	Art.28 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.	
	Art.29 - Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di sua assenza o impedimento.	
	CAPO 5° - Revisori dei Conti	
	Art.30 - Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri nominati dall'assemblea dei soci per un triennio. I Revisori dei Conti sono sempre rieleggibi-	



li.

Art.31 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.

I Revisori dei Conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, ma possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; essi hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.



CAPO 6° - Delegati presso la Sede Centrale

Art.32 - I Delegati presso la Sede Centrale (Assemblea dei Delegati) il cui numero - in aggiunta al Presidente, Delegato di diritto - e le cui mansioni sono stabiliti dallo Statuto Generale del C.A.I., vengono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo. La carica di Delegato non è incompatibile con altre cariche sociali.

TITOLO V - Patrimonio

Art.33 - Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che sono o che diverranno di proprietà dell'Associazione;



- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art.34 - Le entrate sociali sono costituite:

- dalle tasse di iscrizione;

- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I., Sede Centrale.

Art.35 - I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati presso un Istituto di credito, o su conto corrente postale.

Art.36 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dallo Statuto Generale del C.A.I. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VI - Sottosezioni e Gruppi

Art.37 - L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni. Può anche costituire, nel proprio seno, Gruppi organizzati di soci su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni - che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'atti-

1001
* vità compatibile con i fini dell'Associazione stessa.

* La costituzione delle Sottosezioni o dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i Regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni è approvata dal Comitato Direttivo Regionale.


Le Sottosezioni godono di autonomia contabile, il loro bilancio viene presentato per la ratifica al Consiglio Direttivo della Sezione. I Gruppi godono di autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'Associazione.

Art.38 - Le Sottosezioni sono amministrate da un Reggente e da un determinato numero di Consiglieri, di cui uno con funzioni di Segretario ed uno di Cassiere, eletti dall'Assemblea dei soci della Sottosezione. Tutti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.39 - Il Reggente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della sezione, in soprannumero, con voto deliberativo.

Art.40 - La Sezione lascia alle Sottosezioni una parte dei residui delle quote dei loro soci, al netto della percentuale spettante alla Sede Centrale. Le quote sociali delle Sottosezioni sono uguali a quelle della Sezione.

Art.41 - Prima dell'Assemblea dei Soci dell'Associazione



	ne il Reggente presenterà al Consiglio Direttivo della		
	Sezione una propria relazione sulla attività svolta		
	la relazione finanziaria della Sottosezione nell'anno		
	precedente.		
	Art.42 - Nel caso di inattività o di irregolare funzio-		
	namento della Sottosezione, il Consiglio Direttivo del-		
	la Sezione provvederà alla revoca del Reggente e dei		
	suoi Consiglieri ed alla nomina di un Commissario		
	Straordinario, la cui gestione durerà sino alla nomina		
	del nuovo Reggente. Nei casi di estrema gravità il Con-		
	siglio Direttivo della Sezione potrà procedere allo		
	scioglimento della Sottosezione.		
	Art.43 - Contro le deliberazioni del Consiglio Diretti-		
	vo della Sezione i soci della Sottosezione potranno in-		
	terporre appello ai sensi del Regolamento Generale del		
	C.A.I.		
	Art.44 - In caso di scioglimento di una Sottosezione		
	qualunque ne sia la causa, le attività patrimoniali sa-		
	ranno devolute secondo quanto stabilito dallo Statuto		
	Generale del C.A.I.		
	TITOLO VII - Clausola compromissoria		
	Art.45 - Le controversie che dovessero insorgere fra		
	soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative		I
	alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire		A
	deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga		D

REGISTRATO A CHIVASSO IL 20-09-2007

AL NUMERO 1851 ver s/t

CON EURO 324,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA

A MENTE DI LEGGE

chivasso, il 20-09-2007

Carlo M. ...

